



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- **ORIGINALE** -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.41 DEL undici maggio duemilaventi

O G G E T T O : RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA GESAC S.P.A. (GIÀ AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A.) C/BRUNO VINCENZO ED ALTRI "- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO PATROCINIO LEGALE

L'anno duemilaventi, il giorno undici del mese di maggio, alle ore 13:30 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA GESAC S.P.A. (GIÀ AEROPORTO DI SALERNO – COSTA D'AMALFI S.P.A.) C/BRUNO VINCENZO ED ALTRI “- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO PATROCINIO LEGALE

PREMESSO CHE:

- La Società GESAC S.p.A. ha incorporato Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi S.p.A. con efficacia dal 1° novembre 2019, giusta atto di fusione del 24 ottobre 2019, ed è conseguentemente subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi precedentemente in capo ad AdS; essa è pertanto legittimata ad impugnare la Sentenza con cui il TAR Salerno, accogliendo il ricorso promosso da alcuni privati cittadini, ha annullato il Decreto del Ministro dell'Ambiente n. 36/2017, dichiarativo della compatibilità ambientale del Master Plan dell'Aeroporto di Salerno (“**Master Plan**” o “**MP**”), e il Decreto del MIT n. 20896/2018, recante l'approvazione dello stesso a fini urbanistici (i “**Decreti**”), in considerazione dell'asserito mancato raggiungimento da parte del MP del livello informativo e di dettaglio richiesto dal D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della pronuncia di VIA.
- La Sentenza è affetta da evidenti vizi di erronea valutazione e interpretazione dei fatti e delle norme, nonché di illogicità e contraddittorietà dell'iter argomentativo seguito, laddove:
 - a) ha erroneamente riconosciuto la legittimazione e l'interesse ad agire dei ricorrenti, pur in assenza di elementi di prova concreta che affiancassero la mera *vicinitas*;
 - b) ha erroneamente e contraddittoriamente interpretato il rapporto tra normativa di settore aeroportuale e normativa generale ambientale e sui lavori pubblici ritenendo di poter disapplicare la prima, piuttosto che fornire un'interpretazione sistematica e coordinata delle stesse, come del resto riconosciuto anche di recente dal Consiglio di Stato nella Sentenza n. 1164/2020 relativa al Master Plan dell'Aeroporto di Firenze;
 - c) non ha, erroneamente, riconosciuto che nella documentazione sottoposta a VIA nel caso del MP di Salerno era comunque stato raggiunto un livello di informazioni e di dettaglio conforme a quello richiesto ai fini della sottoposizione a VIA dalla normativa ambientale e sui lavori pubblici;
 - d) non ha, erroneamente, considerato l'assenza di un concreto effetto utile derivante ai ricorrenti dall'annullamento del Decreto di VIA, in caso di riedizione del procedimento, stante l'intervenuta modifica della normativa generale ambientale, che oggi richiede il progetto di fattibilità e, quindi, un livello di approfondimento progettuale corrispondente, se non addirittura inferiore, a quello proprio dei provvedimenti impugnati.
- Il Comune di Bellizzi, nel cui territorio ricade parzialmente la struttura aeroportuale, ha interesse alla definizione positiva dei giudizi pendenti innanzi al Consiglio di Stato;
- Il Comune di Bellizzi ha, pertanto, interesse ad intervenire nei giudizi proposti da GESAC S.p.A. (R.G. 2956/2020) e dal Ministro dell'Ambiente (R.G. 3344/2020), mediante la proposizione di atto di intervento ad adiuvandum.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ente non dispone di personale dipendente cui affidare l'espletamento di detto incarico che comporta la partecipazione alle relative udienze nelle ore di rito;
- una tardiva, infruttuosa o mancata difesa può arrecare grave pregiudizio patrimoniale all'Ente;
- il Responsabile dell'Area AA.GG. ha manifestato, pertanto, la necessità di affidare il suddetto contenzioso ad un professionista esterno che assuma la rappresentanza in giudizio dell'Ente mediante convenzione al fine di sostenere le proprie ragioni nel procedimento de quo;
- l'Ente dispone di una short list contenente l'elenco dei professionisti da utilizzare per il conferimento di incarichi legali esterni che viene aggiornata ogni anno come da delibera di G. C. n. 25 dell'11.02.2015
- con determina n. 682 del 16.07.2018 è stato approvato l'ultimo elenco di professionisti che si aggiungono alla suddetta short – list al fine di un eventuale affidamento in economia di incarichi legali per la costituzione e tutela del Comune di Bellizzi innanzi all'autorità giudiziaria in esecuzione della delibera di G. C. n. 50 del 19.04.2018;

- l'articolo 4, del Codice degli appalti pubblici, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, riprendendo le disposizioni dell'art. 27, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, dispone che l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del nuovo Codice, deve comunque avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- l'art. 17 del codice appalti, rubricato "Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi" dispone: "1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: (...) d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;
- dal combinato disposto delle richiamate disposizioni normative emerge come l'affidamento dei servizi legali di gestione del contenzioso vada effettuata nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario, imponendo la definizione di una procedura che consenta il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
- con il nuovo codice dei contratti si pone, quindi, la parola fine al dibattito protrattosi negli ultimi anni, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, in ordine all'esatto inquadramento del singolo incarico di patrocinio legale;
- invero, anche il conferimento del singolo incarico di difesa in giudizio viene espressamente qualificato come appalto di servizi dal menzionato art. 17;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici):

- art. 36 comma 2 lett. a) che prevede che le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
- art. 37 comma 1 che stabilisce che le Stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisti e negoziazioni, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

VISTE le linee guida del Nuovo Codice degli Appalti emesse dall'ANAC su: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

TENUTI PRESENTI i principi generali dell'ordinamento che impongono comunque, per le prestazioni di cui trattasi, il rispetto di criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità e pubblicità;

CONSIDERATO QUINDI CHE:

- l'art. 17 del D.Lgs n.50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, "la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art.1 della legge 09.02.1982 n.31 e ss.mm.ii;
- la suddetta norma va coordinata con l'art.4 dello stesso D.Lgs 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, ,efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità";
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n.50/2016;

RITENUTO alla luce di quanto sopra, di doversi procedere all'affidamento di incarico legale **all'Avv. Maria Annunziata** per la tutela degli interessi di questo Comune nel suddetto procedimento;

PRESO ATTO

- della disponibilità accordata, per le vie brevi dal medesimo professionista, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale, e trasmesso apposito preventivo acquisito al protocollo generale al n. 6902 del 04/04/2019;
- che l'incarico de quo si sostanzia in un rapporto fiduciario, oltre che di competenza professionale che, comunque, l'Amministrazione riconosce al professionista cui conferisce l'incarico;
- che tale strumento è stato già in passato utilizzato, con un notevole contenimento della spesa in materia di affidamenti di incarichi legali;
- dell'impegno del suddetto professionista, oltre che della disponibilità accordata, in ordine all'assunzione del predetto incarico professionale a non assumere, per tutta la durata dell'incarico, la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Bellizzi, pena la risoluzione della convenzione;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere in merito e necessario impegnare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA, sul bilancio di previsione annualità 2020;

DATO ATTO che i citati parametri risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014;

RITENUTO, quindi, necessario, al fine di difendere i legittimi interessi dell'Amministrazione comunale autorizzare il Sindaco a costituirsi nel giudizio citato conferendo il relativo incarico di patrocinio legale **all'Avv. Maria Annunziata** con studio in Salerno alla Piazza S. Agostino n. 29;

VISTI

- gli artt. 6 e 50 del D.Lgs n. 267/2000;
- lo Statuto comunale ;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge del 4.8.2006 n. 248;

ACQUISITI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dall'art 3, comma 2 e 5, D.L. 174/2012, convertito in legge 231/2012;

CON VOTI unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:

- di affidare l'incarico legale **all'Avv. Maria Annunziata**, per la tutela degli interessi di questo Comune nel procedimento descritto in premessa, per la proposizione di atto di intervento ad adiuvandum nell'appello proposto da Gesac S.p.A. c/Bruno Vincenzo ed altri (R.G. n. 2956/2020), nonché atto di intervento ad adiuvandum nell'appello proposto dal Ministero (R.G. n. 3344/2020),

conferendogli, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e formalizzando il relativo incarico, il più ampio mandato di rappresentare e difendere l'Amministrazione Comunale di Bellizzi nella relativa procedura, ritenendo l'operato dello stesso sin da adesso per rato e fermo, senza bisogno di ulteriore ratifica;

- di stabilire che il predetto incarico verrà disciplinato da atto di convenzione, sottoscritto dalle parti, che dovrà riportare tutte le clausole indicate nello schema di convenzione approvato con delibera di G. C. n. 50 del 19.04.2018, che qui si intende per riportato e trascritto;
- di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell'apposito mandato al professionista sopra indicato;
- di autorizzare il Responsabile dell'Area Affari Generali a sottoscrivere la predetta convenzione;
- di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali gli adempimenti consequenziali ed impegnare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA e CPA, per il procedimento de quo, la cui somma complessiva, contenuta al minimo dei compensi professionali, è da impegnare sul bilancio di previsione annualità 2019;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al predetto legale;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 328 GIUNTA COMUNALE

Data: 30.04.2020


REDATTORE DELLA PROPOSTA: dott. Alfonso DEL VECCHIO

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA GESAC S.P.A. (GIÀ AEROPORTO DI SALERNO - COSTA D'AMALFI S.P.A.) C/BRUNO VINCENZO ED ALTRI "- COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INCARICO PATROCINIO LEGALE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." così come modificato dall'art. 3 comma 2 e 5, del DI 174/2012 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il seguente parere:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data 30.04.2020 IL RESPONSABILE AREA AA.GG. Dott. Alfonso DEL VECCHIO 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data _____ IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA Dott. Gianfranco BASSI 

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 41 DEL 11/05/2020



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 41 del undici maggio duemilaventi

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

VOLPE DOMENICO, Sindaco




IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa ANNALISA CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 21/05/2020 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 05/06/2020.

Dalla Residenza Municipale, addì 21/05/2020




IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L.

Bellizzi, li 21/05/2020



IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI